

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale n.01 del 16/01/2023

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 16/01/2023, alle ore 18:00, presso la sede operativa in Via Ludovico Ludovici, 15, Comune di Eboli, si è riunita in presenza e in videoconferenza l'Assemblea straordinaria dell'associazione IL FORNO DI VINCENZO O.D.V., per discutere e deliberare in merito all'adeguamento dell'art. 15 dello statuto ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, come da richiesta pervenuta a mezzo pec il 30/12/2022 (pratica codice 671471 – numero repertorio 81581) inviata dalla Direzione Generale 05 Politiche Sociali e Sociosanitarie della Giunta Regionale della Campania Prot. 2022. 0635601 del 22/12/2022

Il Presidente constata la validità della convocazione e aver verificato la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati in qualità di votanti: Antonio Pellegrino, Michele Sica, Claudia Mitidieri, Vito Bardascino, Carmelo Vignes, presenti alla seduta in videoconferenza Tazio Recchia, Nicola Merola, Elena Merola, Ivan Di Palma. Presente alla seduta in qualità di Presidente onorario Vincenzo Bardascino.

Il Presidente Scolastica Aresu constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Michele Sica per la redazione del verbale.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, come già esposto, spiegando la necessità di adempiere alla richiesta di integrazione alla documentazione presentata per l'iscrizione al RUNTS con la modifica dell'attuale art.15 dello statuto con il seguente testo:

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria per le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per la loro validità, sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto in riferimento all'art 15 il quale viene approvato all'unanimità. Il Presidente propone anche per il voto per l'approvazione del testo nel suo complesso. Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario, così proposto ai sensi di Legge, n.9; contrari n.0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità¹ il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

Michele Sica

Il Presidente

Scolastica Aresu

Eboli, 16/01/2023

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 GENNAIO 2023

Registro soci presenti

Soci in presenza :

Michele Sica

Michele Sica

Scolastica Aresu

Scolastica Aresu

Antonio Pellegrino

Antonio Pellegrino

Claudia Mitidieri

Claudia Mitidieri

Vito Bardascino

Vito Bardascino

Carmelo Vignes

Carmelo Vignes

Vincenzo Bardascino

Vincenzo Bardascino

Soci in videoconferenza :

Tazio Recchia, Elena Merola, Nicola Merola, Ivan Di Palma

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 189 del 25 GEN. 2023
per l'importo di €
Salerno, il 25 GEN. 2023



ASSOCIAZIONE IL FORNO DI VINCENZO ODV

E' costituita, nel rispetto del Codice civile ai sensi degli articoli 36 e seguenti, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia l'Associazione denominata: <<il forno di Vincenzo ODV>> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Detta denominazione resterà in vigore fino a quando non venga istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in sigla RUNTS e detto ente venga in esso iscritto; per effetto dell'avvenuta iscrizione nel suddetto registro l'Associazione utilizzerà l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) ad integrazione dell'attuale acronimo "ODV"

L'Associazione “il forno di Vincenzo” è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, numero 117) ed è costituita da coloro che intendono perseguire lo scopo associativo. L'associazione ha sede legale e prima sede operativa in via Antonio Giudice, 1 nel Comune di Eboli, seconda sede operativa in Via Ludovico Ludovici, 15 nel Comune di Eboli. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Eboli, senza modificare lo Statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo ed alla vigilanza. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha piena facoltà di trasferire e di aprire nuove sedi operative nell'intero ambito territoriale della Regione Campania senza dover modificare lo Statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo ed alla vigilanza.

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto e del Codice Etico per la disciplina degli ordinamenti interni e degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa. La disciplina dell'ordinamento interno la struttura di governo e la composizione il funzionamento degli organi sociali e le norme di funzionamento sono disciplinate dallo statuto, dal regolamento e dal codice etico dell'Associazione tale norme sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non ha fini di lucro, e apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue, in via esclusiva o principale, senza scopi di lucro attività di interesse generale, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ha durata illimitata e

2.5 MS B 1000 1 A 1000 1000

opera esclusivamente per fini di solidarietà avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati/e sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- istituzione/costruzione di un forno sociale di comunità per l'inserimento socio-lavorativo di ragazzi con disabilità.
- tutela dei diritti, promozione attiva ossia qualsiasi iniziativa finalizzata all'esercizio dei diritti di cittadinanza, casa, lavoro relazioni, tempo libero.
- alla promozione dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (GU n.61 del 14-3-2009);
- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a persone con disabilità, rivolgendo particolare attenzione alla disabilità intellettiva e relazionale, siano essi bambini, adulti o anziani e alle loro famiglie, in proprio e/o in convenzione/accreditamento con enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare iniziative orientate alla formazione permanente (life-long learning) e all'inclusione nella società delle persone con disabilità, in special modo con disabilità intellettiva e relazionale ad eziologia genetica;
- cooperare con tutte le istituzioni formative e sanitarie pubbliche e private, per migliorare le competenze della persona con disabilità nell'ambito sociale, residenziale e lavorativo e la tutela della totale inclusione in ambito scolastico, per il miglioramento della qualità di vita e per la costruzione del proprio progetto di vita;
- Promozione e diffusione di pratiche e metodologie utili alla costruzione del progetto di vita delle persone con disabilità intellettiva e relazionale coerenti con il modello bio-psico-sociale ICF dell'OMS, la convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità.

- favorire, promuovere e gestire progetti di residenzialità ed autonomia residenziale delle persone con disabilità, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, ed imprese pubbliche o private, volti allo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare una vita il più possibile indipendente ed autonoma, nell'ottica del "durante e dopo di noi", mantenendo le condizioni di indipendenza ed autonomia il più a lungo possibile in contesti non istituzionali, individuando e sostenendo soluzioni abitative tutelate in grado differente in ordine ai bisogni, desideri ed aspettative, con un approccio metodologico finalizzato al miglioramento della Qualità di Vita e alla costruzione del progetto di vita;
- Nomina a Presidente onorario di una persona con disabilità intellettiva e relazionale come buona prassi da riproporre e diffondere per l'esplicitazione di una reale piena cittadinanza.
- promuovere e sostenere qualsiasi forma di auto aggregazione (dalla libera associazione al gruppo di auto aiuto) di persone in difficoltà, con disagio e/o con disabilità, allo scopo di potenziare strategie di auto emancipazione per una maggiore autodeterminazione volta a favorire la rappresentatività dei propri diritti di cittadinanza.
- sostenere, promuovere e organizzare programmi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca e altre fondazioni che li svolgono direttamente, come previsto dal D.P.R. n. 135 del 20/03/2003.
- Svolgere attività per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità o in condizione di fragilità sociali, attraverso laboratori creativi di vario genere, nonché di tipo artigianali per la produzione e la trasformazione di cereali e legumi, anche in termini di attività socio-riabilitative.
- assistenza e promozione di politiche sociali e sanitarie utili alla realizzazione di interventi volti a garantire l'esigibilità dei diritti costituzionale per il miglioramento della Qualità di Vita delle Persone con Disabilità ad eziologia genetica e/o con sindrome autistica
- l'elaborazione e l'attuazione di progetti per il durante e dopo i di noi;
- l'elaborazione e l'attuazione di progetti per la promozione, in ambito pubblico e privato, dell'utilizzo degli indicatori del Benessere Equo Sostenibile (BES);
- Agricoltura sociale
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 5 (Ammissione)

Possono partecipare all'Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividendone gli scopi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle secondo le finalità solidaristiche dell'associazione prestando la propria opera gratuitamente disinteressatamente.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto l'eventuale regolamento interno e il Codice Etico;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 8 (Categorie dei soci)

I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; ordinari; sostenitori; benemeriti.

- I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- I Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.
- I Soci sostenitori sono persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dall'articolo 32 del codice del terzo settore non appartenenti alla categoria precedenti che intendono aderire agli scopi sociali e che abbiano versato la quota associativa annuale.
- I Soci benemeriti persone fisiche e giuridiche, nei limiti previsti dall'articolo 32 del Codice del Terzo Settore, che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio del Consiglio Direttivo un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. I soci benemeriti sono esentati da versamento della quota associativa. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci benemeriti, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Ciascun socio in particolare ha diritto a partecipare in maniera diretta alla vita dell'associazione.

I soci sono tenuti al rinnovo della quota associativa entro il 31 Marzo di ogni anno sociale; il mancato rinnovo entro la scadenza comporta la decadenza.

I soci ordinari e sostenitori sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo e si impegnano, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione del conseguimento degli scopi dell'Associazione. Per il solo fatto di aver presentato domanda si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto i suoi eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei soci. Tutti i soci in regola con la quota associativa entro la scadenza del 31 marzo di ciascun anno hanno diritto di voto e di partecipazione all'Assemblea annuale relativa l'anno in corso per l'approvazione del bilancio, e per l'eventuale modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione in scadenza.

I soci che pagheranno la quota associativa dopo la scadenza del 31 marzo saranno considerati nuovi soci dovranno presentare domanda di ammissione. Costoro potranno esercitare i loro diritti di elettorato attivo e passivo decorsi 90 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione.

E fatto obbligo ai soci di comunicare tempestivamente le variazioni dei propri recapiti.

La durata della partecipazione alla vita della associazione è illimitata fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo.

Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuiti salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle attività associative, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate. La qualità di socio non è trasmissibile. I soci si impegnano ad essere presenti ai momenti assembleari ed a partecipare ai momenti di informazioni/convegni.

A.D. llls v Jcu

4 A.M. ol

Tutte le vicende che riguardano i soci saranno annotate a cura del Segretario nel Libro Soci regolarmente istituito

ART. 9 (Quota associativa)

La quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci è di 30,00 (trenta) Euro

ART. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione, morte, recesso o esclusione.

I soci cessano di appartenere all'associazione, oltretutto per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità dei pagamenti della quota associativa. Il Consiglio Direttivo ratifica la decadenza del socio per morosità che non sia in regola con i contributi associativi e potrà escludere socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. La decadenza del socio, o la sua esclusione, ratificata o delibera dal Consiglio Direttivo e notificata per iscritto con la relativa motivazione l'escluso o la persona le cui domande di adesione non sia stata accettata può produrre appello entro 30 giorni dalla notifica o diniego al Collegio dei Proviviri, se electo, oppure all'assemblea dei soci.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione come pure gli eredi dello stesso non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo
3. Il Collegio dei Proviviri (quando previsto)
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti (quando previsto)

Tutte le cariche sociali sono elettive e se ricoperte da soci sono gratuite; i componenti degli organi sociali del seguente articolo ai punti "1 e 2" non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. I membri del collegio dei revisori dei conti in ragione della professionalità richiesta dalla loro mansione potranno percepire un compenso se non sono soci dell'Associazione.

ART. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'assemblea.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

A.D. llls v Jcu

5 A.M. ol

ART. 13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (videoconferenza), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria per le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per la loro validità, sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di almeno 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati e prestano la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'associazione nell'espletamento del loro mandato. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, subentrano i primi non eletti, in ordine di numero di preferenze ricevute, i quali durano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.

L'intero consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola questione ordinaria finché l'assemblea dei soci, convocato d'urgenza e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori dei conti, abbia ricostituito il Consiglio.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci. Nello specifico, il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i propri membri il presidente il vicepresidente, il segretario, il tesoriere;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria competenze del consiglio direttivo
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- proporre all'assemblea le norme i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea il Consiglio Direttivo programma il lavoro promuove coordina le attività previste ed autorizza le spese necessarie;
- accogliere o respingere le domande di adesione all'associazione;
- accertare la decadenza dei soci e deliberare in ordine alla loro esclusione;
- conferire, tramite il presidente, procure generali e speciali;
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- nominare i membri del comitato scientifico che devono essere ratificati dall'Assemblea dei soci;
- presentare annualmente all'assemblea per l'approvazione:
- la relazione, il bilancio, rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- il bilancio preventivo per l'anno in corso; o l'annotazione separata di eventuali attività commerciali e produttive marginali ai sensi del DM 25 maggio 1995 e successive modificazioni;
- in caso di raccolte pubbliche di fondi ai sensi art. 143 del dpr 917/86, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o ad appositi comitati dai medesimi costituiti, con propria deliberazione assunta e pubblicata ai sensi di statuto e nel rispetto della legge.

Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo Amministrativo è Generale e le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo viene convocato, almeno due volte l'anno dal Presidente o, in mancanza, da chi ne fa le veci, mediante l'avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione – che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione o svolto con modalità telematiche – da spedirsi, mediante posta elettronica o fax, a ciascun componente del Consiglio almeno otto giorni prima dell'adunanza, o nel caso d'urgenza, mediante gli strumenti precedentemente indicati da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza rispetto ai quali è obbligatorio, per la validità del Consiglio, ricevere risposta di conferma di ricezione. Il consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti; decorsi inutilmente 10 giorni da tale richiesta, il consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente da segretario della riunione.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato all'interno del Consiglio Direttivo dai membri del Consiglio Direttivo assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo che ricopriranno le seguenti cariche:

- Vice-presidente

A.S. MMS VB Teem 6 A MM ex

A.S. MMS VB Teem 7 A MM ex

- Segretario
- Tesoriere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Nel caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente è responsabile nei confronti dell'associazione e dei terzi degli atti compiuti. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

E' tra i compiti del Presidente, a sua discrezione, la tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili in doppia firma con il Tesoriere.

Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale.

ART. 18 (Presidente onorario)

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto ed è esentato dal pagamento della quota sociale.

ART. 19 (Vice Presidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 (Il Segretario)

Il Segretario esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge.

Compiti propri del Segretario sono:

- l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea presso la sede legale dell'Associazione;

- l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la regolazione degli interventi in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione;
- la tenuta aggiornata degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta ad altri soggetti.

ART. 21 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il Tesoriere può coincidere per esigenze operative con il Presidente. Il Tesoriere, o ulteriore figura delegata, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione, in doppia firma con il Presidente, assunta e pubblicata a sensi di legge. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, o altro soggetto delegato, è conferito potere per la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute, operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazioni inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo sarà definito dal consiglio direttivo.

ART. 22 (Risorse economiche e Patrimoniali)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della medesima, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio, da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- quote associative e contributi degli associati;
- le oblazioni, le donazioni i lasciti testamentari, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eredità donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentate attività e progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

A.S. M.S. V. Tenu 8 A.M. O

A.S. M.S. V. Tenu, A.M. O

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione nel rispetto delle norme di leggi.
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi o da altri Enti/Organizzazioni del terzo settore;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali degli enti del terzo settore.
- ogni altra entrata e/o incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione nel rispetto delle norme di leggi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- Il C.D. provvederà all'investimento, all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo; in ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio finanziario sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione secondo linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del d.lgs. n.117/2017.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal C. D. lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo, che entro il 31 maggio dell'anno seguente verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e, la quale, nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 27 (Libri Sociali e Scritture Contabili)

L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i Libri sociali formulando richiesta agli organi competenti e responsabili della loro tenuta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso minimo di giorni dieci (10) ovvero con altro mezzo idoneo a garantirne l'effettiva ricezione. Gli organi competenti dovranno consentire la visione presso la sede dell'associazione consentendo un agevole esercizio di tale diritto degli associati.

ART. 28 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 (Personale retribuito)

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Responsabilità della associazione)

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 32 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

A.S. MMS 10 *[signature]*

A.S. MMS 11 *[signature]*

ART. 33 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 (Disposizioni finali)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Regolamento, al Codice Etico dell'associazione, al Codice del Terzo Settore, alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in conformità anche delle direttive comunitarie in materia.



A.S. MMs  12  MMs 